REGIONE VENETO
REJON VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO PROVINZIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO" SULLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 26 del 18.05.2017.

Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento norma l'esercizio del *controllo analogo*, come definito all'articolo 2, da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo (di seguito per brevità *Comune*) nei confronti delle società pubbliche delle quali è proprietario dell'intero capitale.
- 2. Il Comune esercita il controllo analogo nei confronti delle seguenti Società:
 - Servizi Ampezzo Unipersonale s.r.l.
 - Azienda speciale servizi alla persona "Cortina";

(di seguito per brevità Società).

Articolo 2 - Controllo analogo

- 1. Il Comune, al fine di legittimare eventuali affidamenti di servizi "in house", esercita sulle Società un controllo analogo a quello che può svolgere su strutture, uffici e servizi della propria organizzazione.
- 2. Il Comune esercita il controllo analogo quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività societaria riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che il Comune ritiene opportuni di quella ordinaria¹.
- 3. Il Comune esercita il controllo analogo sugli organi e sulla gestione delle Società. Il controllo analogo è controllo amministrativo di tipo gerarchico.
- 4. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo, gli organi di indirizzo politico del Comune e i Responsabili dei servizi preposti al controllo possono chiedere alle Società ogni documento ed informazione ritenuta necessaria allo scopo. La società è tenuta a riscontrare tempestivamente la richiesta ricevuta.

¹ Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 1181 del 13 marzo 2014.

Articolo 3 - Controllo sugli organi

- 1. L'assemblea dei soci della Società formalizza la nomina, o la revoca, dei componenti degli organi societari previsti dal Codice civile e dallo Statuto, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
- 2. Il Sindaco individua e revoca i componenti degli organi societari previsti dal Codice civile e dallo Statuto sentita la Giunta Comunale.
- 3. La reiterata inosservanza del presente Regolamento è causa di revoca degli amministratori societari. La Giunta Comunale può altresì, in caso di reiterata inosservanza del presente Regolamento, sospendere le erogazioni previste dai contratti di servizio ed ogni altra erogazione in favore della Società fino all'avvenuto adempimento.
- 4. La Società trasmette al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi, tempestivamente e, in ogni caso, entro venti giorni dalla riunione.

Articolo 4 - Controllo sulla gestione da parte del Consiglio comunale

- 1. Esclusivamente previa deliberazione vincolante del Consiglio comunale, i competenti organi della Società approvano:
 - a) il budget preventivo ed ogni altro strumento di programmazione delle attività;
 - b) il bilancio consuntivo;
 - c) tutte le decisioni che comportino modifiche della struttura societaria, dello statuto, dell'oggetto sociale, dei diritti dei soci;
 - d) gli acquisti, le alienazioni, le permute di beni immobili;
 - e) le locazioni di durata superiore a nove anni di beni immobili;
- 2. La preventiva deliberazione del Consiglio comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario.
- 3. I provvedimenti di cui al comma 1 si intendono approvati dal Consiglio Comunale se nel termine di quindici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione non

intervenga il diniego (silenzio-assenso). L'approvazione, anche tacita, da parte del Consiglio Comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario.

4. Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalla suddetta deliberazione consiliare, ovvero assunte in assenza della deliberazione stessa, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili. In ogni caso, il Consiglio comunale può sempre annullare, ovvero confermare, le suddette decisioni societarie entro trenta giorni dalla notizia delle stesse.

Articolo 5 - Controllo sulla gestione da parte della Giunta comunale

- 1. I compenti organi della Società trasmettono alla Giunta comunale, per l'approvazione preventiva i seguenti atti :
 - a) assunzioni, anche di personale dirigenziale, a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, o con altre forme contrattuali flessibili, di durata superiore a centoventi giorni, rinnovi inclusi, ovvero di valore superiore a 20.000 euro (compresi oneri riflessi), qualora già non approvati in sede di programmazione del fabbisogno di personale;
 - b) incarichi a terzi, per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale, di valore superiore a 10.000 euro;
 - c) contratti d'appalto di lavori o d'acquisto di beni o servizi, nonché qualsiasi altro atto di spesa comunque denominato, di valore superiore ai 20.000 euro. Sono esclusi i contratti d'appalto di lavori o d'acquisto di beni o servizi, nonché gli altri atti di spesa rientranti nei contratti di servizio, i quali seguono le procedure e le modalità autorizzative ivi previste.
 - d) locazioni di durata fino a nove anni di beni immobili;
 - e) l'assunzione di mutui passivi ed altre operazioni di indebitamento a medio lungo termine di importo superiore a 50 mila Euro.
- 2. I provvedimenti di cui al comma 1 si intendono approvati dalla Giunta Comunale se nel termine di dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione non intervenga il

diniego (silenzio-assenso). L'approvazione, anche tacita, da parte della Giunta comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario.

- 3. Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalla suddetta deliberazione della Giunta, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili. In ogni caso, la Giunta comunale può sempre annullare, ovvero confermare, le suddette decisioni societarie entro trenta giorni dalla notizia delle stesse.
- 4. Il presente articolo non si applica in caso di urgenza oggettiva e non dipendente da ritardi/inadempimenti della società o per improrogabili esigenze di tutela della incolumità pubblica, salute e sanità, protezione civile.

Articolo 6 - Poteri di indirizzo e controllo

- 1. Il Comune, a norma dell'art. 170 co. 7 del TUEL², in sede di approvazione del proprio bilancio previsionale stabilisce gli obiettivi che le Società devono conseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.
- 2. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi societari si devono attenere ed ai quali la gestione della società si deve conformare.
- 3. Il Consiglio comunale controlla il conseguimento degli obiettivi da parte delle Società e del rispetto dei vincoli e degli indirizzi fissati.

Articolo 7 - Accesso agli atti e trasparenza

1. Le Società sono assoggettate al diritto di accesso, normato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990³, il quale, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

² Art. 170 co. 6 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL): "Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione (previsionale e programmatica) indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio".

³ Art. 23 della legge 7 agosto 1990 numero 241: "Il diritto di accesso (...) si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi".

- 2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso delle Società utili all'espletamento del mandato di consigliere. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge⁴.
- 3. Al fine di garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, i principi di cui al decreto legislativo 33/2013 sono estesi alle Società.

Articolo 8 - Recepimento del presente Regolamento da parte della Società

- 1. Entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del presente alla Società, questa deve approvare i contenuti con proprio provvedimento organizzativo.
- 2. La mancata approvazione costituisce causa di revoca degli amministratori. Nelle more, gli organi societari sono tenuti ad applicare ed osservare il presente, a pena di revoca da parte della giunta comunale.

Articolo 9 - Entrata in vigore e pubblicità

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore nel termine previsto dalla deliberazione consiliare di approvazione.
- 2. Il presente è pubblicato senza indugio nel sito istituzionale del Comune in "amministrazione trasparente", nelle sottosezioni "atti generali" e "società partecipate".
- 3. E' altresì pubblicato nel sito istituzionale della Società, sezione "amministrazione trasparente", nelle sottosezioni "atti generali".

⁴ Art. 43 co. 2 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL): "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".